

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi Generali

Prot. n° 22/1-4/2020

Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo verbale di gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di riconversione ex comprensorio industriale Stock - Riqualficazione sede della Polstrada. Il seduta Conclusione dell'esame della documentazione di ammissione.

L'anno DUEMILAVENTI - il giorno DICIOOTTO del mese di NOVEMBRE - alle ore 10:00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che in data 10 novembre u. s. si era svolta la prima seduta della gara in oggetto nella quale era stata richiesta un'integrazione documentale al concorrente R. T. I. INNOCENTE & STIPANOVICH S.r.l / RANZATO IMPIANTI S.r. l. ed era stato riscontrato, con riferimento al concorrente R. T. I. ADRIACOS S.r.l. / ENGIE SERVIZI S.p.A., l'inserimento, tra gli allegati generici della documentazione amministrativa, della dichiarazione relativa ai costi della sicurezza e della manodopera il cui inserimento era invece previsto obbligatoriamente nella busta economica e che pertanto il Responsabile del Procedimento si era riservato di valutare l'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara;

tutto ciò premesso,

il Responsabile Unico del Procedimento, dott. arch. Lucia Iammarino, con l'assistenza del dott. Riccardo VATTA

nonché alla presenza del geom. Gabriele Prodan per conto della INNOCENTE & STIPANOVICH S.r.l. come da delega conservata in atti,

preso atto che il concorrente R. T. I. INNOCENTE & STIPANOVICH S.r.l / RANZATO IMPIANTI S.r. l. ha presentato entro i termini assegnati la documentazione integrativa richiesta, con riferimento all'inserimento nella documentazione amministrativa della dichiarazione dei costi della sicurezza e della manodopera da parte del R. T. I. ADRIACOS S.r.l. / ENGIE SERVIZI S.p.A., a seguito degli approfondimenti condotti anche in contraddittorio con il concorrente, il Responsabile del Procedimento è giunto alle seguenti conclusioni.

Secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa, il divieto di commistione tra il contenuto delle diverse buste di una gara d'appalto (amministrativa, tecnica ed economica) non va inteso in senso assoluto, ben potendo, ad esempio, nell'offerta tecnica essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché si tratti di elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero di elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica, o che ancora consistano nell'assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell'offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante.

Considerato quindi che tale problematica va affrontata e risolta non in via generale e astratta, ma nel singolo caso concreto, va anzitutto valutato se, nel caso di specie, dalla conoscenza del costo della manodopera sia possibile risalire al ribasso offerto dal concorrente. Rispetto al costo della manodopera indicato nell'elaborato progettuale "Quadro incidenza della manodopera" - pari ad Euro 1.478.370,69 - la dichiarazione erroneamente inserita nella documentazione amministrativa indica un importo leggermente superiore di Euro 1.483.107,52; conseguentemente da tale dato non è possibile in alcun modo presumere o risalire all'importo complessivo indicato in offerta e al corrispondente ribasso percentuale.

Va inoltre evidenziato che la decisione finale sulla congruità dell'offerta dovrà essere effettuata, una volta conclusi i lavori della commissione giudicatrice, da parte del Responsabile unico del procedimento eventualmente con l'ausilio della medesima.

In fase di valutazione delle offerte tecniche la commissione giudicatrice non può quindi in alcun modo tener conto di un ipotetico costo della manodopera indicato in un documento caricato erroneamente nella sezione amministrativa e oltre tutto sottoscritto soltanto dalla mandante del raggruppamento che deve pertanto ritenersi privo di rilievo.

Il Responsabile del Procedimento ammette pertanto tutti i concorrenti alla fase successiva della gara, congela la valutazione amministrativa sulla piattaforma e trasmette gli atti alla commissione giudicatrice che di seguito si riunisce nel medesimo luogo.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE